

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

L.R. 5 DICEMBRE 1977 N.56 E S.M.I.

PIANO REGOLATORE GENERALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 142-3494 DEL 18/02/1986

VARIANTE N.4 AL P.R.G.C.

RIADOZIONE DELL'ADEGUAMENTO

AL P.A.I. (D.P.C.M. 24/05/2001) E DELIBERAZIONI INTEGRATIVE

(n.11 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 31/7/03),

AI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA

(D.G.R. n. 45-6656/2002, D.G.R. n. 2-11830/2009),

ALLA CIRCOLARE P.G.R. N.7/LAP/1996 E S.M.I.

E DI RIDUZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. 23 / 12 / 2010, N. 5-1262

ESTRATTO N.T.A.

Estensione urbanistica

arch. Pier Giorgio Turi

Indagine geologica

dott. geol. Edoardo Rabajoli

Responsabile del Procedimento

Dirigente Settore Pianificazione Territorio

ing. Matteo Tricarico

FEBBRAIO 2011

5 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI

5.1 - NORME GENERALI DI TUTELA

1) Ai fini della tutela idrogeologica del suolo, della sicurezza degli abitanti e delle attività nonché della salvaguardia dei beni e degli immobili il PRG detta, ad integrazione delle norme che precedono, le prescrizioni particolari contenute negli articoli successivi.

2) Confermato il contenuto degli articoli precedenti, le disposizioni che seguono introducono limitazioni alle prescrizioni in essi contenute, con riferimento alle classi di rischio individuate sul territorio. In caso di eventuale conflitto fra quanto prescritto nei precedenti titoli e quanto prescritto nel presente titolo 5, prevalgono le prescrizioni introdotte dalla presente variante n. 4.

3) Nelle parti del territorio del Comune di San Mauro Torinese sottoposte a vincolo idrogeologico si applicano le norme di cui alla Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" e dalla circolare esplicativa della Regione Piemonte del 31 gennaio 1990.

4) Su tutto il territorio comunale vigono inoltre le seguenti disposizioni generali:

- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non é ammessa in nessun caso, salvo che per la formazione di accessi carrai, nel qual caso dovrà essere prodotta verifica della sezione di deflusso e dei relativi franchi di sicurezza;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo a rive piene misurata a monte dell'opera e comunque in misura non inferiore alle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni neppure parziali dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, nemmeno con riporti di qualunque natura e consistenza;
- **la verifica dell'idoneità del sistema fognario recettore deve essere sempre effettuata anche in mancanza dell'azione comunale: per i tratti intubati esistenti deve essere effettuata l'analisi delle criticità presenti all'imbocco del tratto intubato e dei conseguenti effetti sugli interventi edilizi, nelle aree poste a valle, per i nuovi interventi e per quelli che producono incremento del carico antropico;**
- **si prescrive - per l'area interessata dalla Variante 5 - che l'opera idraulica segnalata sia oggetto di manutenzione e verifica della funzionalità dell'opera stessa che deve essere considerata inserita nel cronoprogramma relativo alle aree di Classe IIIb2.**

5) In caso di rifacimenti di tratti intubati i rii, i fossi, i canali ed i corsi d'acqua in genere dovranno ovunque possibilmente essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non é possibile, coperture mediante griglie metalliche asportabili e, ove occorra, transitabili.

6) Su tutto il territorio comunale, per tutti i corsi d'acqua stagionali o perenni, non disciplinati dal P.S.F.F., siano essi di proprietà pubblica o privata, indipendentemente dalla classe di rischio individuata sulle aree interessate dagli stessi, dovranno essere osservate le fasce di rispetto come da seguente tabella :

denominazione corso d'acqua	ampiezza della fascia da sponda alveo (m)	
	sponda sinistra	sponda destra
in destra Po		
rio di Valle Scursatone	25	-
rio anonimo località C.Chianale	25	25
rio di Rivodora	100 da S.S. alla foce 25 a monte S.S.	50 da S.S. alla foce 25 a monte S.S.
rio anonimo di località Tetti Chianale	15	15
rio anonimo di località Tetti Cagnassone	25	25
rio anonimo di località Villa Adelaide	25	25
rio di San Mauro (o rio Ciumis)	10	10
rio di Via la Valle	25 da Via Torino a foce 10 a monte Via Torino	25 da Via Torino a foce 10 a monte Via Torino
rio Sant'Anna	25	25
rio di Via Canua	25 da Via Torino a foce (*) 10 a monte Via Torino	25 da Via Torino a foce (*) 10 a monte Via Torino
rio di Via dei Pescatori	25 da 100 m a valle di Via Torino a foce 10 a monte Via Torino	25 da 100 m a valle di Via Torino a foce 10 a monte Via Torino
rio Costa Parigi	10	10
canale derivatore AEM	12,5	12,5
canale di Sambuy	25	25
in sinistra Po		
canale Freidano	25	25
canale del Molino	25	12,5

(*) Ad avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento del tratto, la fascia si intende pari a 10 m da entrambe le sponde

Per la rete idrografica minore naturale o artificiale costituita da tutti i rimanenti torrenti, corsi d'acqua e canali presenti sul territorio, ancorché non cartografati, deve essere osservata ovunque una fascia di rispetto inedificabile di almeno 5 metri dall'asse dell'alveo attuale di tutti i rii, ivi compresi quelli minori e di tutte le linee di drenaggio superficiale in zona di testata del bacino, anche nel caso di opere accessorie quali

autorimesse, piazzali, muri di sostegno, recinzioni e similari. Tale norma non viene applicata per i fossi di tipo irriguo e per i fossi stradali.

Ogni tipo d'intervento riguardante il suolo nella cui area ricade un corso d'acqua con intubamento preesistente, salvo motivati e insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo utilizzando preferibilmente i metodi e i criteri dell'ingegneria naturalistica.

7) Sul territorio comunale ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi dovrà farsi carico della progettazione, esecuzione e collaudo di tutte le opere di sistemazione delle acque interessanti l'area oggetto dell'intervento stesso, siano esse meteoriche, di drenaggio superficiale o profondo, sorgive, ecc., che dovranno essere correttamente regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali, e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere, anche mediante opere provvisorie; inoltre dovrà essere verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento.

Qualora gli interventi edificatori siano posti a distanza inferiore a 30 metri dai limiti fra le classi II e III, dovrà essere preliminarmente verificata la reale acclività del terreno e la conseguente correttezza dell'apposizione del limite di separazione tra le classi, ponendo in essere tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di non creare danno al territorio collinare.

8) Al fine di mantenere e tutelare le attuali caratterizzazioni paesistiche naturali dell'ambiente e di salvaguardare le condizioni di stabilità idrogeologica dei suoli, sono sempre vietati i disboscamenti e le scoticature incontrollate dei terreni e la perturbazione dell'idrografia minore.

9) Oltre ai divieti posti dalle leggi statali e regionali con finalità di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna e delle acque dagli inquinamenti, non é ammesso:

- aprire cave nelle zone collinari;
- eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavo in sottosuolo) per la creazione di terrazzi, piazzali, autorimesse, interrati e scantinati, giardini e colture specializzate in pendio, ecc., senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo, in particolare dei lati sottoripa e controripa, intendendo come tali le opere di sostegno, rinsaldamento, inerbamento dei pendii, ecc., nonché di canalizzazione, arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde subsuperficiali;
- eseguire intagli artificiali a fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa (in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale) o altra idonea tecnologia;
- demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente funzioni di sostegno dei suoli, senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- modificare il regime idrogeologico dei corsi d'acqua, in particolare restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; cambiare l'assetto del letto dei corsi d'acqua mediante discariche, traverse, sbarramenti con reti metalliche, intubazioni, ecc.; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei rivi senza comprovanti motivi di protezione idrogeologica;

- addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni, senza regimentarne il conseguente deflusso;
- effettuare diversamenti delle acque di uso domestico sul suolo;
- impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque piovane;
- costruire discariche, riporti di macerie e altri materiali di rifiuto;
- asportare rocce, salvo che per motivi dichiarati e accertati di ricerca scientifica.

10) Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni e opere, sia dirette che indirette, devono essere seguiti i seguenti indirizzi:

- le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
- l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo strettamente indispensabile;
- per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

11) Al fine di consentire al Comune un'adeguata attività istruttoria, le domande dirette ad ottenere il rilascio di provvedimenti concessori edilizi dovranno essere corredate da elaborati grafici e fotografici atti a dimostrare l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo. In particolare dovranno essere evidenziate:

- le caratteristiche e l'ubicazione dell'idrografia superficiale;
- il rilievo altimetrico dell'area oggetto dell'intervento e delle aree circostanti nonché le quote definite dal progetto e riferite a quelle di rilievo;
- la posizione di tutte le opere di infrastrutturazione del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo (ivi compresi gli elettrodotti, i gasdotti, ecc., qualora rientrino nell'ambito di influenza dell'opera da realizzare);
- i pozzi;
- il sistema di raccolta, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche in relazione a tutte le superfici impermeabili esistenti e in progetto.

5.2 - CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

1) Il PRG individua, su tutto il territorio comunale e per ogni singola categoria di area, la classe o le classi d'idoneità d'uso e di pericolosità geologica secondo le risultanze e le indicazioni contenute nell'aggiornamento degli allegati geologici tecnici di cui agli atti della Variante n. 4.

2) L'allegato tecnico di cui al comma precedente é stato aggiornato e adeguato sulla scorta delle indicazioni metodologiche e degli indirizzi contenuti nel P.A.I. (D.C.P.M. 24/05/01) e deliberazioni integrative (N. 11 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po del 31/07/03), ai successivi provvedimenti regionali in materia (D.G.R. N. 45-6656/2002) e nella circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996 n.7/LAP e s.m.i.

3) Le classi di pericolosità geologica riconosciute sul territorio comunale sono le seguenti: classe I, classe II, classe III, secondo condizioni di pericolosità crescente.

Per le zone inserite nella classe II esiste un'ulteriore suddivisione in cinque sottoclassi, distinte dalle sigle A1, A2, B1, B2 e B3, a seconda che l'area sia in settori collinari a medio-bassa acclività, ovvero posta in pianura e potenzialmente condizionabile da oscillazioni della falda freatica, ovvero seppur non allagata nel 1994 potenzialmente inondabile dal fiume Po .

Per le zone inserite nella classe III esiste un'ulteriore suddivisione in cinque sottoclassi, distinte dalle sigle Indifferenziata, A, B2, B3 e B4 a seconda delle condizioni di edificazione o inedificazione dell'area e del tipo di limitazione urbanistica indicata.

4) La classificazione completa risulta pertanto essere la seguente:

Classe I (inesistente pericolosità geomorfologia)

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Classe II (moderata pericolosità geomorfologia)

Porzioni di territorio nelle quali condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici ispirati al D.M. 11 marzo 1988, alla LR 45/89 "Vincolo idrogeologico" e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Sono classificate tali le aree edificabili caratterizzate da requisiti geotecnici incerti, perché penalizzate dalla pendenza o dalla scarsa portanza dei terreni, da settori di versante poco acclivi con potenziale criticità solo per eventi idrogeologici eccezionali, da settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni della copertura superficiale e aree ad incerta stabilità.

Sottoclasse IIA1 - Comprende settori collinari con acclività generalmente inferiore a 22° (pendenza del 40% circa), non interessati da fenomeni gravitativi, esterni alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario

Sottoclasse IIA2 - Comprende i settori collinari con acclività pari o inferiore a 26°, non interessati da fenomeni gravitativi attivi e/o quiescenti, talora adiacenti ad aree ad acclività elevata, esterni alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario.

Sottoclasse IIB1 - Rientrano in tale ambito i settori potenzialmente allagabili per fenomeni di rigurgito del reticolo idrografico secondario.

Sottoclasse IIB2 - Comprende i settori di pianura in cui l'elemento di pericolosità geologica primario è rappresentato da una falda idrica di tipo freatico in connessione idrodinamica con il Fiume Po, estesa ad una profondità di 2-3 m e soggetta ad oscillazioni significative che riflettono in modo diretto l'andamento dei deflussi del fiume. Tale situazione può determinare riflessi sulle strutture poste a quota inferiore a quella del piano campagna.

Sottoclasse IIB3 - Comprende i settori potenzialmente inondabili da acque a bassa energia e limitata altezza. Si tratta di aree che non sono state inondate in occasione dell'evento del novembre 1994, mentre lo sono state in parte durante l'evento

dell'ottobre 2000. Sono aree esterne al limite individuato per le fasce B e B di progetto del PAI .

Classe III (esistenti condizioni di pericolosità geomorfologia)

Rientrano in questa classe aree direttamente interessate alla dinamica dei corsi d'acqua, comprese nelle relative fasce di rispetto, ad acclività elevata e/o interessate da processi di versante o potenzialmente instabili.

Sottoclasse Indifferenziata - Comprende porzioni del territorio, generalmente inedificate, in cui si ritiene che possano sussistere condizioni di pericolosità potenziale tali da precludere in generale la possibilità di nuove costruzioni. Nell'ambito di tale classe non va a priori esclusa la presenza di eventuali situazioni locali meno pericolose, riconducibili alla classe II, la cui definizione è rimandata a successive varianti allo strumento urbanistico.

Sottoclasse IIIA - Porzioni di territorio inedificate poste in ambito collinare e di pianura prevalentemente adiacenti al corso del Fiume Po con caratteri geomorfologici che le rendono non idonee ad ospitare nuovi insediamenti. Tali aree sono da considerarsi inedificabili.

Sottoclasse IIIB2 - Porzioni di territorio edificato compresi in ambiti caratterizzati da pericolosità geologica. In zone collinari tali ambiti si riferiscono a settori adiacenti a dissesti gravitativi e/o caratterizzati da acclività elevata. In zone di pianura e di fondovalle tali ambiti si riferiscono a settori localizzati immediatamente a tergo delle fasce B e B di progetto del PAI e quasi sempre coinvolti da fenomeni di inondazione/allagamento riconducibili all'evento alluvionale dell'Ottobre 2000 e/o a settori potenzialmente coinvolgibili da fenomeni di allagamento per rigurgito del reticolo idrografico secondario che potrebbero verificarsi a seguito della possibile contestualità di eventi di piena dello stesso e del Fiume Po.

=Sottoclasse IIIB3 - Comprende alcuni dei settori edificati localizzati entro la fascia B del PAI, nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario e nella perimetrazione di dissesti gravitativi quiescenti.

Sottoclasse IIIB4 - Comprende alcuni dei settori edificati localizzati entro le fasce B e B di progetto del PAI e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario.

5.3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE SOTTOPOSTE A CLASSIFICAZIONE GEOLOGICA

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme tecniche emanate dal Ministero delle Infrastrutture con il D.M. 14/01/2008, laddove nello studio e nelle norme viene fatto riferimento al D.M. 11/03/1988 deve intendersi integrato con il D.M. 14/01/2008 e dove c'è riferimento alla D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2002 deve essere fatto riferimento anche alla D.G.R. n. 2-11830 del 28 luglio 2009.

5.3.1. Classe I

1) Le porzioni di territorio ricadenti in Classe I non presentano limitazioni d'uso. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/9/2005, pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, n. 222 del 24/9/2005 , di cui alla legge

14/9/2005 del D.M. 11 marzo 1988 e della LR. 45/89 “Vincolo Idrogeologico” qualora esistente nell’ambito di territorio oggetto d’intervento.

5.3.2. Classe II

1) Le porzioni di territorio ricadenti nella Classe IIA1 sono collocate in settori collinari e possono essere utilizzate a fini di nuova edificazione o prevedere interventi che ne trasformino la morfologia esistente, secondo quanto consentito dal PRGC, soltanto a seguito della presentazione di uno studio geologico di dettaglio che illustri le caratteristiche geomorfologiche e le condizioni di stabilità locali ed accerti la fattibilità dell’intervento previsto. Ove necessario dovranno essere individuati ed espressi in ambito di progetto esecutivo gli interventi di mitigazione degli elementi di pericolosità geologica esistenti. Le caratteristiche dello studio geologico tecnico devono essere tali da dimostrare la compatibilità dell’intervento con la stabilità dell’area interessata, anche tramite eventuali caratterizzazioni geotecniche dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche della meccanica dei terreni e delle rocce ed estese su tutta la zona di insediamento e nelle aree ad essa afferenti.

La relazione geologica deve essere redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione di geologo e deve analizzare e illustrare:

- situazione litostratigrafica locale;
- origine, natura dei litotipi, loro stato di alterazione / fatturazione e degradabilità;
- situazione geomorfologica locale con indicazione degli eventuali processi morfologici e dissesti in atto o potenziali;
- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geotecnica, oltre che dal tecnico di cui sopra, potrà essere redatta anche da tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere con provata esperienza nel settore.

La relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa ed entrambe devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito e in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati.

La relazione geotecnica deve analizzare e illustrare:

- la localizzazione dell’area interessata;
- i criteri di programmazione e i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate;
- la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della futura opera.

Lo studio geologico e la relazione geotecnica dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

La responsabilità degli elaborati tecnici é esclusivamente attribuita agli estensori degli stessi.

Lo studio geologico non è richiesto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di cambiamento di destinazione d’uso, che sono consentiti anche senza la certificazione geologica, purché non comportino aumenti della volumetria esistente o trasformazioni

radicali della struttura edilizia e delle aree pertinenziali esistenti, né aumento del carico urbanistico.

Inoltre le caratteristiche geomorfologiche del territorio collinare ricadente in questa classe impongono una particolare attenzione nella gestione delle acque di superficie, il cui recapito dovrà essere sempre indirizzato verso linee di deflusso naturali. Qualora ciò risultasse di difficile attuazione si dovrà comunque operare in modo da evitare la concentrazione incontrollata delle acque. A tal fine il sistema di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere opportunamente dimensionato e documentato negli elaborati di progetto.

Analogamente, da documentarsi negli elaborati di progetto, dovrà essere posta nella realizzazione di scavi o di riporti per la modellazione superficiale del terreno che, comunque, non dovranno modificare in modo significativo l'andamento plano-altimetrico locale, nel rispetto dell'art. 2.3 delle presenti norme.

2) Le porzioni di territorio ricadenti in Classe IIA2 sono sottoposte alle stesse prescrizioni relative alla precedente Classe IIA1, in aggiunta in questi ambiti gli studi geologici di dettaglio devono necessariamente essere supportati da un'adeguata campagna di indagini geognostiche e da verifiche di stabilità dei versanti.

3) Nelle porzioni di territorio della Classe IIB1 sono consentiti nuovi interventi edificatori secondo quanto prescritto dal PRGC. Nel caso tali interventi prevedano la realizzazione di piani interrati essi non potranno essere destinati all'uso abitativo e la loro realizzazione potrà essere effettuata solo nel caso in cui siano certificate idonee soluzioni tecniche in grado di garantirne l'uso in condizioni di sicurezza. Tale idoneità dovrà essere certificata da apposita relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, nella quale siano descritti i criteri e metodologie di esecuzione delle opere.

Sono comunque escluse realizzazioni interrato che prevedano locali per l'alloggiamento di impianti tecnologici.

Per interventi edificatori previsti in questa classe sono esclusi dal computo del volume i piani parzialmente interrati che non emergano dal suolo per più di m. 1,50, misurati dal più alto dei punti dell'estradosso del soffitto, compreso l'eventuale soprastante terreno sistemato a verde.

4) Nelle porzioni di territorio compresi in Classe IIB2 sono consentiti nuovi interventi edificatori secondo quanto prescritto dal PRGC. Nel caso tali interventi prevedano la realizzazione di piani interrati essi non potranno essere destinati all'uso abitativo e la loro realizzazione è consentita senza produrre adeguata certificazione di sicurezza fino alla profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna. Dove per piano di campagna si intende la quota altimetrica del piano strada più elevato ricompreso in una circonferenza con raggio di metri 100 tracciata a partire dal centro dell'opera in progetto.

La realizzazione di interrati che superano la profondità di m. 2,00 non dovrà interferire con il regime della falda idrica e sarà pertanto subordinata ai risultati di preventive indagini volte alla verifica della soggiacenza della falda e della relativa escursione massima annuale e storica, dalla quale dovrà essere garantito un franco di almeno **1 metro**.

Come per la precedente classe sono comunque escluse realizzazioni interrato che prevedano locali per l'alloggiamento di impianti tecnologici.

Per interventi edificatori previsti in questa classe sono esclusi dal computo del volume i piani parzialmente interrati che non emergano dal suolo per più di m. 1,20, di cui all'art. 2.1 delle presenti norme, misurati dal più alto dei punti dell'estradosso del soffitto, compreso l'eventuale soprastante terreno sistemato a verde.

5) Nelle porzioni di territorio compresi in Classe IIB3 sono consentiti nuovi interventi edificatori, secondo quanto prescritto dal PRGC, che non prevedano la realizzazione di piani interrati e piani terra con destinazione d'uso a fini abitativi.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso dei piani terra vale quanto riportato a pag. 58 delle presenti norme, al penultimo capoverso del punto 3 dell'Art. 5.3.3. .

5.3.3. Classe III

1) Nelle porzioni di territorio ricadenti in Classe III Indifferenziata sono preclusi gli interventi di nuova costruzione. Per gli edifici isolati ricadenti in questa classe sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché ciò non comporti aumenti nella volumetria, nella superficie utile, nel carico antropico, né trasformazioni radicali della struttura edilizia e delle sue aree pertinenziali. La realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali, comunque con un limite massimo di 30 mq. S.U.L., potranno essere consentiti solo a seguito della presentazione di adeguato studio geologico con le modalità previste per la Classe IIA1 di cui all'art. 5.3.2 comma 1.

Per quanto concerne le attività agricole si rimanda alle prescrizioni relative alla successiva sottoclasse IIIA.

2) Le porzioni di territorio ricadenti in Classe IIIA sono considerate inedificabili in quanto non idonee ad ospitare nuovi insediamenti. Sui fabbricati isolati, eventualmente presenti in tali aree, sono ammessi, a esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o quiescente, i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché ciò non comporti aumenti della volumetria, della superficie utile, del carico antropico, né trasformazioni radicali della struttura edilizia e delle sue aree pertinenziali. La realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali, comunque con un limite massimo di 30 mq. S.-L.U., potranno essere consentiti solo a seguito della presentazione di adeguato studio geologico con le modalità previste per la Classe IIA1 di cui all'art. 5.3.2 comma 1.

Per gli edifici isolati ricadenti all'interno della perimetrazione di dissesti di tipo gravitativo e/o torrentizio, sono consentiti unicamente gli interventi indicati nell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Con l'intento di non penalizzare le attività agricole, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, è possibile la realizzazione di nuove costruzioni esclusivamente indirizzate ai fini suddetti. Tali interventi dovranno essere subordinati all'esecuzione di studi specifici di dettaglio, indirizzate a valutare la loro compatibilità geologica e idraulica e a prescrivere gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la mitigazione della pericolosità con le modalità previste per la Classe IIA1 di cui all'art. 5.3.2 comma 1.

Tuttavia, come indicato al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999, "si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di

dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi e di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti”.

Per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/1977.

Per le opere ricadenti all'interno della fascia B del PAI si applicano le relative norme

3) Nelle porzioni di territorio ricadenti in Classe IIIB2 l'edificabilità è condizionata alla messa in atto di interventi di riassetto territoriale esteso e di carattere pubblico, privato o consortile, definiti tecnicamente e nell'estensione territoriale soltanto da apposite indagini e progetti che, in relazione alle opere previste e ai livelli di rischio, valuteranno e disciplineranno la possibilità di realizzare nuove opere.

L'attuazione delle previsioni di PRGC, nelle aree prevalentemente edificate inserite in questa sottoclasse, è condizionata all'esecuzione di interventi di riassetto territoriale necessari per la tutela del patrimonio insediativo esistente e per la sicurezza degli occupanti. Pertanto le nuove opere o le nuove costruzioni ammesse saranno realizzabili soltanto a seguito della esecuzione effettiva di tali interventi infrastrutturali, che dovrà essere riconosciuta idonea dall'Amministrazione Comunale.

Alla conclusione delle opere di protezione, documentata da certificato di fine lavori o di regolare esecuzione, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della consulenza di una commissione tecnica all'uopo costituita, stabilisce se e quali aree o porzioni di aree sono messe in sicurezza dall'opera realizzata, tramite presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

La composizione della Commissione verrà stabilita dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Consigliare competente, che ne definirà i criteri, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi.

A seguito dell'avvenuta esecuzione di tali opere sarà possibile procedere a nuova edificazione, ampliamento e cambi di destinazione d'uso rispettando comunque le prescrizioni della Classe II B2.

In assenza di tali opere sono ammessi in questa Classe soltanto interventi sull'edificato esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, purché tali, comunque, da non aumentare il carico antropico né quello urbanistico.

In ogni caso in questa Classe è preclusa la realizzazione di piani interrati.

Viene sempre consentito l'uso dei piani terra o il loro cambio di destinazione d'uso per il solo utilizzo come autorimessa da cui siano esclusi vani per l'alloggiamento di impianti tecnici.

Per quanto riguarda la destinazione d'uso dei piani terra ai fini abitativi, artigianali, industriali, terziari, commerciali e a servizi è consentita solo nel caso in cui l'estradosso del primo solaio calpestabile risulti, come da documentazione allegata alla richiesta del permesso di costruire, ad una quota superiore al livello idrometrico della piena di riferimento.

In caso di nuova edificazione vale quanto precedentemente riportato ma non sono consentiti innalzamenti dal piano campagna ottenuti tramite riporti di materiale.

4) Le porzioni di territorio ricadenti nella Classe IIIB3 sono considerate non idonee ad accogliere nuove edificazioni. Fatte salve norme più restrittive di cui agli artt. 9 e 30 delle Norme di Attuazione del PAI e al R.D. 523/1904, solo a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica sarà possibile, negli ambiti già

edificati ricadenti in questa Classe, un modesto aumento del carico abitativo. In assenza di tali interventi il patrimonio edilizio esistente potrà essere oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di eventuali ampliamenti, comunque con un limite massimo di 30 mq. di s.u.l..

Se le condizioni di elevata pericolosità sono riferite al reticolo idrografico detti ampliamenti sono consentiti ai piani superiori e al piano terra senza aumento del carico abitativo.

5) Nelle porzioni di territorio della Classe IIIB4, edificate o no, è preclusa ogni nuova realizzazione edilizia, anche a seguito di interventi di sistemazione idrogeologica.

Il patrimonio edilizio ricadente in questa Classe potrà essere oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di eventuali ampliamenti, comunque con un limite massimo di 30 mq. di s.u.l..

Se le condizioni di elevata pericolosità sono riferite al reticolo idrografico detti ampliamenti sono consentiti ai piani superiori e al piano terra senza aumento del carico abitativo.

6) Tutti gli interventi riguardanti l'edificato esistente di cui ai commi precedenti, ammessi in assenza delle sistemazioni idrauliche, non devono aggravare le condizioni di rischio dei fabbricati, e pertanto sono da escludere, in assenza di adeguate sistemazioni idrauliche:

- la formazione o la ristrutturazione di locali interrati;
- l'esecuzione o il rifacimento di impianti tecnologici a quote inferiori a metri 1,00 sul piano naturale del suolo;
- il riuso o la sistemazione di serbatoi di combustibile, salvo dimostrazione di assoluta impermeabilità e di ancoraggio sicuro in caso di sommersione;
- l'ampliamento dei piani terreni: anche quando l'ampliamento degli edifici sia ammesso, esso dovrà essere attuato preferibilmente ai piani superiori.

In ogni caso tutti gli interventi consentiti anche senza sistemazioni idrauliche sono ammessi a condizione che:

- non modifichino in modo significativo i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree riconosciute a rischio;
- non costituiscano rilevanti ostacoli al deflusso naturale delle acque;
- non limitino sensibilmente la capacità di invaso delle stesse;
- non incidano negativamente sulle aree circostanti.

7) Le condizioni, di cui al precedente comma 6, dovranno essere verificate e dimostrate per tutti gli interventi - tranne per quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria - tramite un approfondito studio di compatibilità, che dovrà essere redatto secondo le modalità previste per la Classe IIA1 di cui all'art. 5.3.2 comma 1, che potrà tenere conto delle opere di difesa e di sistemazione idraulica condizionanti l'edificabilità soltanto dopo la costruzione e il collaudo delle stesse. Dovrà inoltre fornire indicazioni sulla possibile interazione dell'intervento in progetto nei confronti delle difese e delle sistemazioni stesse.

8) Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono disciplinati dall'art. 31 della L.R. 56/1977.

Qualora detti interventi insistano su aree ricomprese all'interno delle fasce A e B definite dal P.S.F.F. gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità idraulica competente ai sensi dell'art. 15 delle norme d'attuazione del P.S.F.F. stesso, che ne disciplina procedure, modalità e criteri di realizzazione.

9) Nelle aree di Classe III deve sempre essere verificata la quota di massima escursione della falda idrica superficiale, con obbligo di mantenere un franco di 1 metro sopra tale livello per i locali interrati o seminterrati.

5.4 - STRALCIO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti, Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

Art. 9.

Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell'Elaborato 2 del Piano:

FRANE:

Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata),

Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata),

Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua:

Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata,

Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,

Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata,

trasporto di massa sui conoidi:

Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata),

Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata),

Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di difesa - (pericolosità media o moderata),

valanghe:

Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata,

Vm, aree di pericolosità media o moderata.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:
gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive;
la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;

il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.

6bis.

Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:
gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni.

Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti:
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;

le opere di protezione dalle valanghe.

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

Art. 18.

Indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'Elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano.

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle

delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità montana di appartenenza.

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo", ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;

b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani

esposti a pericolo”, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett. a);

c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all’ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;

d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

4. All’atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano; l’Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 10, all’aggiornamento degli elaborati del Piano, nell’ambito della procedura di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all’avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo.

6. Le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.

7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopradette operazioni di istruttoria tecnica.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

10. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli enti competenti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali, nel rispetto di quanto stabilito in materia dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Art. 30.

Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene,

unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area

idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.